

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ISEE AI SERVIZI ALLE PERSONE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali in forma agevolata.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento rispettano la normativa definita con il D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, D.Lgs. 3.05.2000, n. 130;

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) ai servizi scolastici integrativi e ai contributi per il diritto allo studio (refezione, trasporto, prescuola e doposcuola);
 - b) ai servizi vari di custodia e intrattenimento dell'infanzia di supporto alle famiglie;
 - c) ai servizi socio-assistenziali erogati dal Comune a varie categorie di cittadini (assistenza domiciliare, contributi vari per spese di assistenza medica e farmacologica);
 - d) ai tributi e tariffe comunali;
 - e) ai contributi con contenuti assistenziali;

Art. 3 Determinazione dell'ISEE

1. E' demandata alla Giunta Comunale la fissazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente che costituirà il criterio determinante per acquisire il diritto alle prestazioni agevolate, fermo restando che spetta altresì all'Organo esecutivo la valutazione dell'opportunità di stabilire fasce di esenzioni totali o parziali.
2. La Giunta Comunale può altresì determinare un indicatore ISEE specifico per l'ottenimento di determinate agevolazioni, prestazioni, contributi o abbattimento di tributi o tariffe comunali, valutando l'opportunità di stabilire fasce di esenzioni totali o parziali.

Art. 4 Deroghe

1. L'applicazione dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni/servizi agevolati, potrà essere derogata con apposita relazione dei Servizi sociali che rilevi una particolare situazione socio-sanitaria o di difficoltà momentanea del richiedente. In questo caso la Giunta valuterà la possibilità di intervento.

Art. 5 Composizione del nucleo familiare di riferimento

1. La composizione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'ISSE ai servizi di cui al precedente articolo 2, è determinata in via generale con riferimento alla famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e s.m.i.
2. In relazione alla previsione generale di cui al precedente comma 1, sono adottati i seguenti criteri interpretativi:
 - a) I soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
 - b) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
 - c) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Art. 6 Assistenza alla compilazione dell'ISEE

Il Comune con apposita Convenzione stipulata con il Centro di Assistenza Fiscale C.A.F. del Piemonte e Valle d'Aosta di Torino, assicura l'assistenza a tutti i cittadini che vogliano verificare il proprio diritto all'accesso agevolato ai servizi.

Art. 7 Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione sostitutiva unica, nonché di tutti i dati dichiarati ai fini dell'ottenimento delle prestazioni di cui al presente regolamento, sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Art. 8 Competenze

L'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali in forma agevolata sarà disposto con determinazione del Responsabile del Servizio competente per materia.